



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA DI PALERMO

**DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 56 DELLA LEGGE 244/2007, COME
MODIFICATO DALL’ART. 46 DEL D.L. 25.06.2008, N. 112, CONVERTITO
IN LEGGE 133/2008,**

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.30 del 10/4/09

Pubblicato all’albo pretorio dal al

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e modificato dall’art. 46 del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie: a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale di questa tipologia di incarico è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell’Ente; c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su

una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi; d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale riguardanti specifiche specialità tecniche non presenti nell'organico dell'ente o finalizzate ad integrare temporaneamente, in relazione alla realizzazione di specifici programmi, progetti o fasi di essi, il personale stabile.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. Gli incarichi vengono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco su proposta del Responsabile del Settore interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza dell'idonea professionalità nell'ambito del servizio medesimo. Detta carenza si considera tale anche quando sia certificata la difficoltà a rispettare i tempi della programmazione degli interventi da effettuare.

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare nella determinazione di cui al successivo articolo 3: a- la prestazione professionale deve essere inerente alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge o previste nei documenti di programmazione approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare nella relazione previsionale e programmatica; b- la prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; c- la prestazione deve soddisfare esigenze cui non può farsi fronte con personale interno. L'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve essere verificata attraverso una reale ricognizione. d- la prestazione deve essere di natura temporanea e particolarmente qualificata. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. e)- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione.

3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.

Art.3

Procedure di affidamento

1. La proposta di ricorso agli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento è di competenza dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene.

2. Il conferimento di incarichi compatibili con le previsioni di cui agli artt. 90 e 110 del T.U. sono di competenza del Sindaco.

3. Il ricorso all'apporto di professionalità esterne è consentito nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione.

4. Il Responsabile del Settore competente, a seguito dell'accertamento dell'impossibilità di utilizzare risorse interne individua i collaboratori tramite procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve: a) Dare atto della sussistenza dei presupposti che giustifichino il ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al comune nonché dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente articolo. b) Definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di

studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario. c) Disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: 1) la tipologia dell'incarico, l'oggetto, la durata e le modalità di realizzazione del medesimo; 2) il corrispettivo proposto e tutte le informazioni correlate, quali la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare; 3) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; 4) il responsabile del procedimento e le modalità ed i termini entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula; 5) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i relativi punteggi; 6) le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio); 7) il giorno dell'eventuale colloquio.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per le assunzioni presso la P.A.

6. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché all'utilità derivante all'ente.

7. A cura del medesimo responsabile, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 10 giorni consecutivi, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Art. 4.

Procedura comparativa

1. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori, se presenti. Per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento previa consultazione di almeno 3 operatori, se presenti. Per prestazioni di importo inferiore a € 5.000,00 Iva esclusa, l'incarico professionale può essere conferito direttamente all'esito di una apposita indagine di mercato, da parte del responsabile del Settore, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il Responsabile del Settore competente procede alla valutazione dei curricula presentati, ove ritenuto utile, anche attraverso commissioni interne appositamente costituite, composte a titolo gratuito, delle quali facciano parte rappresentanti dei servizi che utilizzeranno la collaborazione e dallo stesso presiedute.

3. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso; e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

4. A discrezione del Settore competente, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

5. Della procedura espletata e dell'esito della valutazione è redatto apposito verbale approvato dal Responsabile del Settore interessato. L'esito della procedura comparativa viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni.

6. A seguito dell'individuazione del soggetto esterno da parte della Commissione, il Responsabile del Settore propone al Sindaco apposito provvedimento per il conferimento dell'incarico.

Art. 5

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il conferimento di incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, può avvenire, quando ricorra una delle seguenti situazioni: a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito; b) per far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili, valutate con adeguata e specifica motivazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici determinati dall'Ente, e/o relativi a programmi e progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, nei limiti di spesa pari ad € 10.000,00 (iva esclusa); c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, nei limiti di spesa pari ad € 10.000,00 (iva esclusa).

Art. 6

Formalizzazione dell'incarico

1. Il responsabile del Settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, oltre agli elementi obbligatori del contratto, può contenere ulteriori elementi integrativi e/o specificativi come sotto indicato a titolo esemplificativo: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa; c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico; d) il luogo in cui viene svolta la prestazione; e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto; f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e di verifica delle stesse. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione comunale, ma non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione; g) l'ammontare del corrispettivo della prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; h) le modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti; i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; j) la specifica dichiarazione del contraente di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Ente; k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; l) eventuali ulteriori garanzie da prestarsi da parte del contraente; m) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. La liquidazione è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

4. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di amministrazioni pubbliche è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. È ammessa solo la proroga della durata del contratto, al fine di completare i progetti per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso originariamente pattuito.

6. Il pagamento avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Eventuali acconti non potranno superare la soglia del 50% dell'ammontare complessivo, e dovranno essere giustificati dalla particolare natura della prestazione e delle spese che il professionista dovrà sopportare per lo svolgimento della prestazione. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

7. I contratti relativi ad incarichi di collaborazioni coordinate e continuative e la relativa determinazione, dovranno essere inviati al Settore Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto per gli adempimenti di legge conseguenti.

Art. 7

Publicizzazione e Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali

1. I provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del Comune. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei predetti dati sul sito web dell'Ente.

2. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del Settore interessato.

3. A tal fine gli atti e i provvedimenti sono trasmessi a cura del responsabile del Settore competente al servizio CED, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto per gli adempimenti di legge conseguenti.

4. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, almeno semestrale, all'Albo Pretorio e sul sito web comunale, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

5. Semestralmente copia degli elenchi degli incarichi conferiti viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica, secondo le disposizioni in vigore in materia.

6. Agli adempimenti di cui sopra provvede il Settore Organizzazione e gestione delle risorse umane.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati nel presente regolamento possono essere sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro (iva compresa) devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti.

Art. 10

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento:
 - a) i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - b) gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - c) i membri di commissioni e organi istituzionali;
 - d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - e) gli incarichi concernenti il patrocinio legale dell'ente.
 - f) gli incarichi di cui all'art.14 della L.R. 26.08.1992 n.7;
2. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. La disciplina degli incarichi a soggetti esterni costituisce una disciplina distinta rispetto alla disciplina delle forme contrattuali flessibili di cui al comma 79 dell'articolo 3 della legge 244 del 2007, (finanziaria del 2008). Questo regolamento pertanto non si applica, per il reclutamento di personale con strumenti contrattuali flessibili, poiché regolato direttamente dalla legge.

4. Non rispettano i limiti di spesa, ma sono soggetti alle norme del presente regolamento, in quanto applicabili, anche gli incarichi professionali conferiti in ragione di specifici progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali.

Art. 11

Disposizioni Finali

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente incompatibili con il presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

4. Le superiori norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'Ente. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa di rango superiore.

5. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 57 della legge 244/2007, il presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti di Palermo, entro trenta giorni dall'adozione.